

L'ATTIVITA' APISTICA

L'INQUADRAMENTO LEGISLATIVO E FISCALE

Dott. Luigi Palmieri

Esperto Apistico

www.palmieri.cc – www.mielepalmieri.it



Programma della lezione

- **inquadramento legislativo dell'apicoltore**
- **inquadramento fiscale**

Inquadramento legislativo dell'apicoltore: chi siamo?

Legge 313/2004 - Legge quadro sull'apicoltura

(Legge 313 2004 disciplina apicoltura)

La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Stabilisce inoltre che sono considerati prodotti agricoli tutti i prodotti dell'apicoltura

(compresa la pappa reale, che prima rientrava nei prodotti NON agricoli)



.....Inquadramento legislativo

ART. 3.

(Apicoltore e imprenditore apistico).

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale

Come cambia l'impresa: la nuova definizione di imprenditore agricolo

Art. 2135 del C.C.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine

La legge 313/2004 ci classifica in categorie, ribadendo il concetto di "svincolo" dal terreno, non è necessario
Ed il fisco?
Il fisco NO

Decreto Lgs. 228/2001 contiene alcune modifiche sulle attività connesse e sulla definizione di IAP



Il fisco riconosce il “titolo” di imprenditore agricolo/apistico ma se NON SI CONDUCE UN TERRENO (affitto o proprietà) il reddito generato dall’allevamento (quadro RD – mod. UNICO 2013) può essere tassato ai fini IRPEF .

Per questo calcolo si prende il numero delle arnie denunciate al Consorzio apistico e alla Asur, quadro RD – mod. UNICO 2013) . Se reddito non viene “normalizzato” (conteggio effettuando il numero arnie, il reddito agrario ed apposito coefficiente) concorrerà alla formazione del reddito complessivo e verrà tassato ai fini irpef.



Dati anagrafici azienda

Operazione

Nessuna operazione selezionata

Dati Generali

Quadro RD

Schemi di Calcolo

Calcolo Acconti

Fasce	Dichiarante	Coniuge	Totali(col.1 + col.2)	Coefficiente	Redd ^
I				56,389	
II				32,222	
III	287,00		287,00	37,593	
IV				13,426	

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO

Specie animale	Numero Capi	Coefficiente	Numero cap ^
Equini da riproduzione		1.300,000	
Puledri		500,000	
Alveari (famiglie)	350	200,000	
Lumache consum. (quintali)		200,000	
Struzzi da riproduzione		175,000	
Struzzi da carne		125,000	

TOTALE B NUMERO DEI CAPI NORMALIZZATI (Riportare al rigo RD2)

70.000



- SEZIONE I - ALLEVAMENTO DI ANIMALI			
RD2	Numero dei capi normalizzati		70.000
RD3	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 32 del TUIR		+45.768
RD4	Numero dei capi eccedenti (RD2 - RD3)		+24.232
RD5	Reddito di allevamento eccedente		1.418
+ SEZIONE II - PRODUZIONE DI VEGETALI			
+ SEZIONE III - ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE			
- SEZIONE IV - DETERMINAZIONE DEL REDDITO			
RD11	TOTALE REDDITO (Rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 4)		1.418
		Reti di imprese	
RD12	Recupero incentivi fiscali	1) <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			2) <input type="text" value="0"/>



Inquadramento fiscale

L'apertura della partita IVA

[\(AA9 11+modello apertura partita iva.pdf\)](#)

Si compila il modello AA9/11 prestando attenzione a:

- Codice attività che per l'apicoltura è **01.49.30 (6 cifre così indicate)**
- Il volume di affari presunto (discriminante per rientrare in un regime o nell'altro, inoltre se l'apertura viene fatta a fine anno il volume indicato va rapportato ai mesi mancanti).

Quale regime scegliere?

Piccole realtà apistiche (fino a 40/50 alveari): regime speciale agricolo di esonero e soprattutto reddito annuo presunto inferiore a 7.000 euro

Realtà apistiche con numero di alveari superiore alle 50 unità, regime speciale agricolo in contabilità

L'apertura della partita Iva mi conferisce un titolo? SI

Sono un'azienda agricola quindi sono un imprenditore agricolo

(Il titolo di IAP e coltivatore diretto non si acquisiscono solo con l'apertura della partita Iva)



Disciplina IVA in agricoltura

I regimi IVA applicabili dagli imprenditori agricoli sono i seguenti:

- **Regime speciale agricolo: esonero delle scritture contabili (contabilità) ed dell'apertura della CCIAA (camera di commercio)**
- Regime forfetario (TENUTA CONTABILITA' + CCIAA)
- Regime normale (TENUTA CONTABILITA' + CCIAA)

L'adozione del Regime speciale agricolo prescinde dalla natura giuridica del soggetto che svolge l'attività, purché l'oggetto dell'attività consista nella cessione di prodotti agricoli (o ittici) compresi nella tabella A, parte prima, allegato DPR 633/71, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali



Regime speciale Agricolo: obbligo contabilità

(Art.34 comma 6 DPR 633/72)

I produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari maggiore di € 7.000,00 (o per opzione indipendentemente dal volume d'affari), si applica esclusivamente alle cessioni dei prodotti compresi nella Tabella A parte I del DPR 633/72.

Il regime speciale prevede che l'ammontare della detrazione sia forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, delle percentuali di compensazione stabilite per decreto. Pertanto l'IVA effettivamente pagata sugli acquisti non è detraibile
([Aliquote IVA sui prodotti alveare.doc](#))



Aliquote IVA sui prodotti dell'alveare



Tabella A aggiornata al 1 gennaio 2010

Prodotti	Aliquota IVA ordinaria	Aliquota IVA di compensazione
Api, sciami nudi e nuclei, regine	10 %	7.3%
Cera d'api greggia	10 %	8.8 %
Miele	10 %	8.8 %
Idromele	22 %	4.0 %
Propoli(se classificata quale cera d'api greggia)	10 %	8.8 %
Polline	10 %	4.0 %
Servizio d'impollinazione	Prodotti non in Tabella A	22 %
Pappa reale pura	Prodotti non in Tabella A	22 %
Pappa reale con miele	Prodotti non in Tabella A	10 %
Propoli (se classificabile quale cera d'api non greggia)	Prodotti non in Tabella A	20 %

Per semplificare con un esempio: l'aliquota IVA ordinaria del miele è il 10%, mentre quella di compensazione è l' 8,8%; in sede di dichiarazione IVA va versata (sul totale delle cessioni di miele) la differenza tra le due cioè l'1,2% del fatturato venduto, senza tenere conto di ogni eventuale importo IVA versato per acquisti fatti nell'ambito dell'attività d'impresa.

Esempio numerico:

Prodotti	Imponibile	IVA ordinaria	IVA di compensazione	IVA da versare all'Erario
Api	€ 3.000,00	€ 300,00	€ 219,00	€ 81,00
Idromele	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 80,00	€ 360,00
Servizio d'impollinazione	€ 2.500,00	€ 550,00		€ 550,00
Miele	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 880,00	€ 120,00

Adempimenti contabili in *regime speciale IVA*

- **emissione delle fatture** di vendita con la percentuale IVA
- annotazione delle fatture di vendita nell'apposito **registro delle fatture** emesse
- annotazione nel **registro dei corrispettivi** delle operazioni effettuate nei confronti dei privati. Resta salvo l'esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale con riguardo alla cessione di prodotti agricoli effettuate nei confronti dei consumatori finali
- Numerazione ed annotazione nel **registro degli acquisti** delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti effettuati
- **Liquidazione periodica e versamento dell'imposta** dovuta nei termini trimestrale o mensile
- **Obbligo modello Unico (no 730) + IRAP 1,9% su utile netto - €7350 (deduzione irap)**



Il mio reddito AI FINI IVA è dato dalla sommatoria delle fatture emesse (imponibili) a cui viene sommato il totale derivante dal registro dei corrispettivi

FATTURE + Registro corrispettivi

(vengono annotate tutte le vendite a soggetti non aventi la partita Iva, il cliente abituale dello spaccio, oppure gli acquisti ai mercatini, prodotti propri).

Esempio l'azienda fattura 30.000 + 3.000 Iva 10% euro di miele

Ma quanta Iva verserò?

Verserà Iva per 360 euro (10%- ALIQUOTA DI COMPENSAZIONE)

L'IVA DEGLI ACQUISTI NON VIENE RECUPERATA



Regime speciale agricolo:

esonero dagli adempimenti (Art. 34 comma 6 del DPR 633/72)

I produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000,00 composto per almeno 2/3 da prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I del DPR 633/72 sono esonerati dagli adempimenti contabili.

Nel caso di esonero i produttori agricoli:

- + devono conservare e numerare le fatture di acquisto e le autofatture emesse dai clienti (applicando le percentuali di compensazione)
- + non sono tenuti a versare alcunché a titolo IVA
- + non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, comunicazione, versamento e dichiarazione annuale
- + Possono presentare mod. 730 (se sostituto di imposta e non altre attività)
- + Esenzione della presentazione dichiarazione Irap;
- + Esenzione CCIAA



Posso emettere fattura? NO
E se vendo a chi ha la partita iva (es. panificio)
Emetterò autofattura con iva al 8,8% nel caso del miele
Non sono tenuto a versare l'iva quindi non è corretto applicare l'aliquota del 10%.



Dati destinatario (Ditta acquirente)

Ancona, il ___/___/___

Dati dell'azienda apistica in esonero
(venditore)

Firma azienda _____

AUTOFATTURA N° 01/2011

Contratto: presente consegna (dicitura prevista dalla nuova legge sui contratti del 2012, vedi sotto)

Descrizione	Numero	Importo unitario	Importo Totale
Famiglie api su 5 favi	3	80,00	240,00 €
Totale imponibile			240,00 €
IVA (7,3%)			17,52 €
TOTALE AUTOFATTURA			257,52 €

Note: l'azienda agricola in oggetto beneficia del regime di esonero Iva – art.34 DPR 633/1972

Pagamento: rimessa diretta

Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.01.2012 n.1, convertito, con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n.27



Regime Normale

Nel regime normale dall'IVA dovuta per le operazioni di vendita effettuate (Iva a debito) viene detratto l'ammontare dell'imposta assolta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi afferenti l'esercizio di impresa (IVA a credito).

Il regime normale può essere applicato per gli imprenditori agricoli che ne esercitino l'opzione che obbliga a permanere nel regime per almeno tre o cinque anni, fattore dipendente dal tipo di bene ammortizzabile acquistato (macchine, attrezzature o strutture fisse).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Luigi Palmieri
Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie
Esperto Apistico
Perito Agrario -Agrotecnico Laureato

WWW.PALMIERI.CC - WWW.MIELEPAMIERI.IT

